

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

CLIX.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 MARZO 1958

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FERRERI PIETRO**

INDICE	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	2073
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	2073
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. (<i>Approvato dal Senato</i>). (3574)	2073
PRESIDENTE	2073, 2081, 2082
NICOLETTO	2078
CHIARAMELLO	2078
PIERACCINI	2078
MAROTTA, <i>Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali</i> 2079, 2080, 2081, 2082	2082
GEREMIA	2080, 2081, 2082
VALSECCHI	2081, 2082
MERIZZI	2081
ANGELINO PAOLO	2082
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	2084

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Marzotto.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna il deputato Armosino è sostituito dal deputato Franceschini Francesco.

Discussione del disegno di legge: Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. (Approvato dal Senato). (3574).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: « Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria ».

Su questo disegno di legge riferirò io stesso.

I colleghi hanno avuto a suo tempo il testo di legge come è pervenuto alla Camera dal Senato. Coloro i quali hanno avuto modo di consultare le relazioni svolte avanti l'altro ramo del Parlamento o comunque hanno letto il testo proposto dal Governo al Senato fin dal novembre 1953, avranno notato come il testo a noi pervenuto sia notevolmente e sostanzialmente diverso dal testo originario.

La seduta comincia alle 17,25.

TURNATURI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Che questo disegno di legge abbia una importanza eccezionale non sfugge a nessuno, Difatti è una legge tra quelle che la Costituzione aveva previsto, perché l'articolo 100 della Costituzione, di cui questo disegno di legge può ritenersi lo sviluppo, così si esprime: « La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato ». A mio parere qui il costituente non ha fatto che riprendere quella che era la norma fondamentale della legge di contabilità, consacrandola in una norma costituzionale, con il che è diventata, anche, un più solenne precetto.

Qui si parla di « controllo preventivo di legittimità » e « successivo sulla gestione del bilancio dello Stato ». Tutte le volte che si parla di bilancio dello Stato — ripeto a me stesso queste cose — ci si vuole essenzialmente riferire al bilancio preventivo finanziario di competenza, da cui deriva poi il corrispondente consuntivo finanziario di competenza, lasciando da parte quel settore del rendiconto dello Stato che è la parte patrimoniale. Tanto è vero che la Corte dei conti, mentre estrinseca il suo controllo sul bilancio dello Stato, quando si trova di fronte al rendiconto patrimoniale procede alla cosiddetta parifica, la quale, sarebbe la espressione di un'indagine fatta dalla Corte dei conti, che si ferma però all'esterno, a garantire il Parlamento della correttezza formale ed espositiva del documento.

Ma non è questo il punto del capoverso dell'articolo 100 della Costituzione che ci riguarda.

Difatti esso così continua: « partecipa nei casi e nelle forme stabilite dalla legge » — ecco che siamo al punto — « al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria », cioè la Corte riferisce alla Camera sul risultato del relativo riscontro, sia nei confronti del bilancio dello Stato, sia di quello degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

Ecco il disposto della nostra Carta costituzionale che questo disegno di legge si propone di attuare. Noi non ci troviamo, nelle attuali circostanze, nella possibilità di studiare adeguatamente il disegno di legge, sia nella sua edizione iniziale che in quella che ci perviene dal Senato, con quella ampiezza che si converrebbe ad un provvedimento di legge di tale importanza e che non trova precedenti nel nostro diritto positivo, come sarebbe stato se, ad esempio, questo disegno di legge fosse stato deferito all'esame dell'Assemblea.

Ma il lungo indugio — il Senato l'ha approvato in Assemblea poche settimane fa — non è stato dovuto soltanto ad altro e maggior lavoro, quanto alla difficoltà di tradurre in una serie di norme positive un laconico precetto della Costituzione. A mio parere, inoltre, si tratta di un precetto il cui dettato non si potrebbe dire univoco e tra i più felici. Il costituente ha creduto, invero, di delegare alla Corte dei conti di effettuare tale controllo; egli ha quindi, in un certo senso, implicitamente riconosciuto che il controllo sulla gestione dei bilanci, secondo la prassi consacrata da decenni da parte della Corte dei conti, possa essere utilmente esteso agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

V'è un'altra difficoltà. La Costituzione parla di un controllo sulla gestione finanziaria, ma con ciò non si esaurisce il tipo di controllo perché, mentre la gestione propria dello Stato si risolve in un bilancio di competenza finanziaria, cioè in movimenti finali di numerario, qui invece il controllo può e deve investire anche e direi soprattutto aspetti vari, quale ad esempio l'aspetto patrimoniale e, in modo preminente, l'aspetto reddituale, nei cui confronti la Corte dei conti non ha alcun allenamento, in quanto il bilancio dello Stato non implica assolutamente controlli di tale natura.

Bisognava tuttavia, nonostante tali difficoltà, dare in qualche modo forma concreta a questo tipo di controllo. Ed io potrei richiamare la circostanza che già all'articolo 146 del regolamento di applicazione della legge sulla contabilità dello Stato, che risale al 1924, era data una norma che sembrerebbe davvero riecheggiare ciò che doveva più tardi venir sancito nell'articolo 100 della nostra Costituzione. Infatti, secondo il disposto di tale articolo, « sono allegati al conto generale del patrimonio dello Stato i conti speciali dimostrativi dei risultati di singole aziende o le operazioni in cui sia comunque impegnata la finanza dello Stato ».

Si tratta di svariati rendiconti, i quali presentano naturalmente una importanza molto dissimile l'uno rispetto all'altro. Abbiamo così accanto ai rendiconti che si riferiscono all'Azienda dei monopoli di Stato o a quella delle ferrovie dello Stato, di interesse indubbiamente grandissimo, altri di interesse ben minore, che si riferiscono ad aziende le quali traggono origine da circostanze di carattere contingente, quale fu, poniamo, il rendiconto dell'azienda per i danneggiati per l'invasione delle truppe borboniche in Sicilia nel 1860, o quale potrebbe essere oggi, ad esempio, l'azienda per le terme di Recoaro.

Onorevoli colleghi, questo disegno di legge ha dunque avuto una difficile elaborazione; e non solo davanti al Parlamento, ma anche di fronte alla commissione di inchiesta istituita dal Ministero della Costituente. Prima infatti che la Costituente fosse eletta e convocata, furono da questa commissione interpellate moltissime categorie e persone qualificate, le quali si espressero sulle idee nuove che, con il ritorno ad un regime democratico, andavano sorgendo circa l'istituzione o il ripristino di un controllo finanziario ed economico sulle gestioni che genericamente dirò « statali ».

E debbo, al riguardo, ricordare il fondamentale studio del 1951 dell'onorevole La Malfa, allora ministro senza portafoglio, al Presidente del Consiglio dell'epoca, in cui egli si studiò di reperire, di contare, di raggruppare queste gestioni, di configurarne le dimensioni e gli aspetti caratteristici, in uno studio che aveva il compito — e lo assolse — di chiarire intanto quale fosse la materia che di fatto veniva a cadere sotto la nostra attenzione ai sensi dell'articolo 100 della Costituzione.

Quasi contemporaneamente, la rivista che tutti noi conosciamo, *Il diritto commerciale*, diretta dal Vivante e dallo Sraffa, si preoccupava di elencare ed inventariare tutte le aziende che erano venute con l'andar del tempo ad amministrare il denaro o beni dello Stato. La Corte dei conti, a sua volta, abordò ripetutamente, con interesse e con scrupolo, questo problema, consegnando a noi dei documenti e studi veramente pregevoli, in base ai quali, mentre rendeva conto al Parlamento, ai sensi ed in virtù di una fragile legge del 1939, che in un certo senso possiamo richiamare qui come precedente di quella che andiamo ora a discutere, delle gestioni dello Stato che già allora erano in atto, permetteva altresì notevoli ed importanti studi a titolo introduttivo, nei confronti dell'attuazione del precetto della Costituzione, onde suggerire al legislatore i migliori criteri appunto per l'attuazione del presente provvedimento. (Doc. X n. 1-bis e n. 1-ter, I Legislatura).

Ma si tratta di un documento che è a disposizione di tutta la Camera e che sarà già certamente venuto a conoscenza dei singoli deputati. Una frase tuttavia voglio richiamarvi di questo studio in cui la Corte dei conti preannunzia la sua interpretazione e la sua posizione di fronte ai compiti che l'articolo 100 della Costituzione veniva ad assegnarle: « L'azione sindacatoria esercitata dalla Corte dei conti va inquadrata, nella successiva valutazione, rimessa a un organo che è

il Parlamento, di cui essa » — la Corte dei conti — « assume funzione preparatoria ed essenziale ».

Mi pare che in poche parole sia espresso qui un concetto notevole e profondo: funzione preparatoria ed essenziale. La Corte dei conti è infatti un organo al servizio del Parlamento, che deve allestire per il Parlamento elementi che il Parlamento e soltanto il Parlamento deve poi valutare.

La mia relazione purtroppo potrà risultare frammentaria e forse scarsa, giacché il tempo di cui disponiamo nelle particolari circostanze del momento è limitato, come tutti sanno.

Il testo del disegno di legge cerca di dare corpo alle esigenze che, più o meno regolarmente, più o meno appropriatamente sono affiorate in questi tempi, e prende posizione anche di fronte ad un atteggiamento, che almeno esteriormente potrebbe dirsi contraddittorio, tenuto dal Parlamento nei riguardi della materia del disegno di legge stesso.

Spesse volte abbiamo espresso il voto che ci fossero più puntualmente consegnati i rendiconti delle amministrazioni statali. Non vorrei sottovalutare il peso di questi voti. Coloro i quali li presentavano, a parte un certo colorito polemico che inevitabilmente avevano a seconda della parte politica da cui provenivano, in quanto una parte può anche pensarli diretti ad una larvata critica all'operato del Governo, probabilmente erano animati dal desiderio di conoscere non soltanto il rendiconto finanziario vero e proprio del Bilancio dello Stato.

Abbiamo spesse volte criticato i regimi precedenti (e parlo di « regimi » perché non intendo riferirmi soltanto a quello fascista) per una certa presunta indolenza o scarsa attenzione nel valutare e nel commentare il rendiconto. Ma dopo il minuto e profondo controllo che la Corte dei conti fa sulla gestione finanziaria, i rendiconti finanziari perdono interesse. Prima di tutto perché noi abbiamo elementi di giudizio assai più tempestivi, come le situazioni di bilancio che mensilmente si pubblicano sul Conto del Tesoro; ma poi anche perché la gestione finanziaria, se mai ha un interesse nel momento della sua iniziale formulazione, ne ha ben poco quando arriva alla parte del rendiconto.

Penso perciò che questa invocazione si riferisca piuttosto alla scarsa conoscenza che il Parlamento ha in queste imponenti gestioni di carattere industriale, commerciale, bancario, assicurativo, ecc., che dall'epoca delle leggi di contabilità del 1923 e 1924 si erano successivamente andate via via affermando nel

paese e non trovano modo di essere collocate nella legge di contabilità stessa, la quale era stata perfezionata nel momento in cui tali gestioni o non esistevano, o erano di assai ridotta importanza.

Che ci fosse un certo atteggiamento che può persino giudicarsi contraddittorio, è dimostrato dal modo con cui il Parlamento si è comportato di fronte a talune gestioni che sono nate per legge del Parlamento dopo il ritorno al regime democratico. Per esempio, nella legge istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno all'articolo 17 è detto che « il bilancio annuale è approvato dal Ministero del tesoro e presentato in Parlamento ». Quindi, con una legge del Parlamento, il Parlamento stesso, in occasione della creazione di una gestione di tale ampiezza e importanza, in un certo senso ha abdicato alla sua posizione di controllo, perché ha acconsentito a che il bilancio fosse approvato dal Ministero del tesoro e, se mai, presentato per conoscenza, ma non in maniera da provocare un voto di approvazione, al Parlamento. Così, con le due leggi di una certa importanza del 1951 e del 1953, con le quali si destinavano 150 miliardi di lire per certe gestioni commerciali, in un articolo è detto: « Il rendiconto finale di gestione sarà presentato al Parlamento », ma non indica da parte di quale organo questo rendiconto deve essere preventivamente approvato. E nella legge istitutiva dell'Ente nazionale idrocarburi, all'articolo 21, è detto: « Il bilancio annuale dell'Ente, costituito dalla situazione patrimoniale e dal conto profitti e perdite (si usa quindi, un linguaggio caratteristico della gestione economica) è approvato dai ministri del tesoro, delle finanze e dell'industria e commercio », e quindi « comunicato » al Parlamento.

È strano che queste leggi siano state emesse mentre è in vigore l'articolo 100 della Costituzione. Mentre il Parlamento pungola continuamente l'esecutivo per la presentazione dei rendiconti, il Parlamento stesso tiene tale atteggiamento con il quale, in sostanza, delega all'esecutivo l'approvazione di questi bilanci. Bisognerà forse ricordare che quando è stata istituita la Cassa per il Mezzogiorno si è creduto di sottrarre questa gestione al controllo preventivo di legittimità della Corte, perché si è detto che questo controllo poteva costituire una remora alla sollecitudine, alla snellezza con la quale quella Cassa si proponeva di attuare i suoi compiti.

Tutti questi precedenti mi pare ci conducano, almeno concettualmente, all'esame del testo del disegno di legge. Il testo, che era

stato presentato dal Governo Pella al Senato, è nel suo articolo 1, identico a quello licenziato dall'altro ramo del Parlamento. L'articolo 2 però è fondamentalmente diverso.

L'articolo 2 del testo governativo tentava di dare contorni precisi a quella espressione dell'articolo 100 della Costituzione che non è poi tanto facile da parafrasare.

Diceva il primo comma dell'articolo 2. « Devono essere considerate contribuzioni ordinarie. a) i contributi che, con qualsiasi denominazione, una pubblica amministrazione o un'azienda autonoma statale abbia assunto a proprio carico, con carattere di periodicità, per la gestione finanziaria di un ente, o che da oltre un biennio siano stati iscritti nel suo bilancio ». Quindi, si aveva o una situazione di contribuzione di fatto o una di diritto.

Vi era poi il comma b) del seguente tenore: « gli apporti al patrimonio degli enti, in capitali o servizi o beni, da parte di una pubblica amministrazione o azienda autonoma dello Stato ».

Il Senato ha creduto di sopprimere questo comma e quindi ha sottratto dalla sfera di azione dell'articolo 100 della Costituzione quegli enti che nascono con apporti patrimoniali *una tantum* concessi per la costituzione dell'ente; questi apporti potevano essere in capitali, in servizi, o beni da parte di una pubblica amministrazione.

Siamo così di fronte a un testo secondo il quale, stando a quanto ha stabilito il Senato, verrebbero sottratti al controllo del Parlamento tutti gli enti più interessanti dal punto di vista del controllo soprattutto politico, cioè quegli enti che nascono per dotazione nascente dal bilancio dello Stato e non per contribuzioni finanziarie aventi carattere continuativo.

Il terzo comma rimane anche nel testo licenziato dal Senato: « le imposte, tasse e contributi che con carattere di continuità gli enti siano autorizzati ad imporre o che siano comunque ad essi devoluti ». Quindi, alla contribuzione finanziaria attiva si è assimilata anche quella derivante dalla riscossione di imposte, tasse e contributi con carattere di continuità.

Il Senato, invece ha tolto l'ultimo capoverso dell'articolo 2: « Le concessioni di garanzia finanziaria dello Stato sono equiparate agli effetti della presente legge alle contribuzioni ordinarie ».

Direi che soprattutto dobbiamo soffermarci su questo punto che costituisce l'essenza del disegno di legge, poiché le due edizioni, quella del Governo e l'attuale sulla quale dobbiamo discutere, salvo un parziale ripristino che

si vorrebbe fare in un articolo successivo, sono sostanzialmente diverse.

In sostanza il Senato ha messo in rilievo il significato finanziario di cui alla disposizione costituzionale, in quanto ha creduto che questo controllo deve essere ristretto o agli enti che vivono di contributi o agli enti che hanno la possibilità di attingere o di riscuotere periodicamente tasse e contributi, ha evidentemente ristretto la cerchia del controllo della Corte dei conti a quegli enti che hanno una spiccata (almeno in entrata) gestione finanziaria o che comunque il punto di tangenza tra la sfera dell'attività statale e quella di questi enti, è quella della contribuzione finanziaria.

Con l'articolo successivo si cerca di affrontare un'altra questione. È vero che vi sono notevoli tentativi precedenti, come quello dell'onorevole La Malfa di inventariazione di questi enti, ma la legge ha anche introdotto non solo il concetto della continuità, ma anche quello di una certa rilevanza del contributo finanziario, donde l'insorgere di una nuova difficoltà, la difficoltà cioè della discriminazione fra gli enti che debbono essere sottoposti a questo controllo e gli enti che non debbono esservi sottoposti.

Vi è poi una norma, quella dell'articolo 3, in base alla quale la determinazione di tali enti ha luogo « con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro del tesoro e con il ministro competente ». È cioè il Presidente della Repubblica che stabilisce quali siano gli enti che debbano essere sottoposti a questo controllo.

Il disegno di legge si articola poi in norme che hanno un rilievo minore, al fine di dare il maggior contenuto pratico possibile all'applicazione della legge stessa. Il Senato ha voluto stabilire la possibilità di una catena di questi enti, che cioè la contribuzione possa provenire anche indirettamente dallo Stato e direttamente da un'altra sua azienda. Mi riferisco ad un emendamento aggiuntivo che il Senato ha introdotto all'articolo 3: « Qualora un ente sottoposto al controllo od un ente al patrimonio del quale lo Stato partecipi in misura superiore al 50 per cento, contribuisca nelle forme dell'articolo 2 ad altro ente, è tenuto a darne notizia alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al ministro competente ». Insomma, il criterio di attuazione di questo controllo non è definito con tutta precisione, ma la Corte dei conti viene posta in condizione di effettuare le proprie indagini con una certa libertà ed anche con una certa ampiezza, senza fissare, come avviene invece

nella contabilità dello Stato, i precisi caratteri di questa indagine.

All'articolo 11 è detto che « i regi decreti 9 aprile 1939, n. 720, e 30 marzo 1942, n. 442, non si applicano agli enti soggetti alla disciplina della presente legge ». Noteranno i colleghi che fino all'articolo 12, escluso, l'attore principale e decisivo della legge è il Ministero del lavoro; all'articolo 12 invece è richiamato anche il Ministero delle partecipazioni. Poiché infatti il Senato legiferava quando era già in atto il nuovo ministero, che è quello appunto che controlla tutti questi enti, era naturale che non potesse dimenticarlo.

Una norma particolare che potrebbe sembrare rivestire un carattere secondario, ma che invece è notevole, è quella dell'articolo 14, nel quale è detto che « nulla è innovato a quanto dispone l'articolo 21 della legge 10 agosto 1950, n. 646, sull'istituzione della Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale », norma che ha una giustificazione non so se del tutto soddisfacente. Il relatore del Senato, il senatore Trabucchi, ha creduto cioè di poter escludere la Cassa del mezzogiorno in quanto essa ha una importanza « locale ». Ma è evidente che se da un punto di vista meramente geografico la giurisdizione della Cassa è indubbiamente locale non altrettanto può dirsi sotto un altro profilo, giacché — anche a prescindere dal fatto che si tratta di una parte ben cospicua ed importante del nostro paese — la Cassa ha delle radiazioni politiche notevolissime in tutto il paese.

Io mi auguro comunque che l'approvazione di questo disegno di legge non venga a mancare. Noi possiamo dare il nostro voto, credo, con tranquillità, anche se si tratta di una legge che ha peso eccezionale. Vero è che, se teniamo conto delle difficoltà di cui si è pervenuti alla redazione di questo testo, dobbiamo dire che forse, più che lo studio preparatorio, potrà valere l'esperienza. Noi possiamo perciò non negare l'approvazione a questo disegno di legge, considerandolo — come un mezzo attraverso il quale si avvierà una esperienza che noi non sappiamo quanto poi sarà aderente alle previsioni del disegno di legge stesso. Noi siamo però certi, comunque, che dall'entrata in vigore di questo provvedimento di legge e dalle applicazioni che se ne faranno ed anche con le nuove norme che l'esperienza stessa potrà suggerire, noi avremo finalmente posto in moto un tipo di controllo che si addice a uno Stato moderno.

È evidente infatti che l'attività del grande organo di controllo — il Parlamento — non può esaurirsi ormai nel solo controllo del bilan-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 MARZO 1958

cio dello Stato, ma deve estendersi a tutte queste gestioni che sfuggirebbero altrimenti al suo superiore controllo mentre non devono sfuggirvi. Né credo sia serio né saggio che questo controllo venga sporadicamente effettuato, come è sfortunatamente pressoché in ogni caso accaduto sino ad ora, captando questa o quell'altra voce, questa o quell'altra insinuazione, sulla gestione di questo o quell'ente, e, esasperati dalla scarsità delle notizie fondate, si mettono in moto gli abituali mezzi del controllo parlamentare, i quali poi si afflosciano immediatamente di fronte alle notizie del Governo o dei bene informati. È evidentemente un sistema che non va. Con la forma di controllo prevista dalla legge in esame invece, noi avremo aggiunto alle attività tradizionali del Parlamento anche il controllo su queste altre gestioni, attraverso cui, in una misura che a taluno pare eccessiva e a tal altro ancora troppo limitata, lo Stato moderno attua il suo indirizzo aziendalistico di intervento nel processo economico.

Il mio dubbio è soltanto che la nobile, ma particolare formazione mentale degli uomini che impersonano l'organo di controllo, la Corte dei conti, così come essa ha funzionato sino ad ora, non sia la più idonea a trasformarsi per adeguarsi ad un tipo di controllo che deve attuarsi in forme così diverse e nuove. Ne consegue che io non posso eccedere nel mio ottimismo e nel mio augurio, convinto come sono che la Corte dei conti debba farsi una burocrazia tutta nuova, con una mentalità più moderna e comunque più vicina a questo nuovo tipo di controllo.

Comunque non fermiamoci, onorevoli colleghi, sull'aspetto meno preminente della questione con il domandarci quanto verrà a costare questa dilatazione dell'attività della Corte dei conti. Lo scopo è tale da poter fare impallidire anche questa obiezione. Potremmo se mai, accompagnarla con un augurio, cioè che, mentre la Corte dei conti svolge molto lavoro e assorbe somme ingenti per insistere in un controllo meticoloso che forse è diventato anche eccessivo per ogni più piccolo atto dell'amministrazione, sicché non vi è liquidazione di scatto di stipendio del funzionario dello Stato o liquidazione di una pensione ordinaria che non debba essere vagliato ripetutamente dalla Corte dei conti, non si trovi il modo di spostare l'asse centrale di questo organismo col dire che queste norme, in fondo, sono diventate assai meno importanti, per cui ci si potrebbe indirizzare verso un controllo del tipo postulato dal disegno di legge in discussione.

Ma anche guardando all'avvenire, anche non nascondendoci queste difficoltà, se questo disegno di legge ha un titolo per andare avanti ed essere degno della nostra considerazione, non è tanto per la sua attuale stesura, quanto perché mette finalmente in moto una organizzazione che, pur non presentandosi ben definita e ben chiara, in ogni caso mostra che siamo decisi nella sua attuazione.

Sono informato che il Governo desidera proporre ulteriori modifiche al testo al nostro esame. Mi riservo di trarre le mie conclusioni come relatore quando gli onorevoli colleghi saranno intervenuti nel dibattito.

Dichiaro aperta la discussione generale.

NICOLETTO. Dopo l'illustrazione fatta dal nostro Presidente credo che da parte nostra non vi sia bisogno di altra discussione sul provvedimento che è proposto al nostro esame, che certamente rappresenta qualcosa di nuovo per quanto riguarda il controllo dei fondi dello Stato. Perciò, noi desidereremmo che si passasse subito alla votazione.

CHIARAMELLO. Sono favorevole al disegno di legge così come ci è pervenuto dal Senato. Il provvedimento è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento qualche giorno fa, per cui il Governo poteva proporre in quella sede i suoi emendamenti. Se il Governo non li ha fatti approvare al Senato e intende oggi modificare il testo, ho l'impressione che voglia insabbiare questo provvedimento.

Per quanto riguarda il funzionamento della Corte dei conti è stabilito che ai fini dell'adempimento, da parte della stessa Corte, dei compiti di cui alla legge in discussione, è istituita una speciale sezione in seno alla Corte stessa così come era stato fatto per la legge sulle pensioni di guerra. Quindi, questo provvedimento può essere approvato così come ci è pervenuto dal Senato. Ripeto, se il Governo vuole farlo modificare dalla Camera, può sorgere legittimo il sospetto che non sia molto favorevole all'approvazione di questa legge. È da tener presente che il progetto di legge è stato presentato dal Ministro Pella e che lo discutiamo soltanto oggi alla fine della legislatura.

PIERACCINI. È necessario conoscere se gli emendamenti proposti sono di importanza secondaria, in modo che il provvedimento possa essere riesaminato e approvato dal Senato al massimo nella seduta di martedì prossimo.

La relazione molto ampia fatta dal nostro Presidente pone indubbiamente una serie di problemi importanti e delicati. D'altra parte siamo nella situazione o di approvare questo

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 MARZO 1958

provvedimento di legge (e io condivido l'opinione finale espressa dal Presidente, cioè che così facendo si metterà in moto la macchina necessaria per applicare l'articolo 100 della Costituzione), oppure di non farne niente.

Penso che convenga mettere in moto questa macchina e riservare alla prossima legislatura un esame molto più ampio e approfondito del definitivo funzionamento di questo controllo. Certo che bisogna tener presente quanto ha detto il nostro Presidente sulla formazione mentale del personale della Corte dei conti. Si tratta di enti economici che devono agire nel campo dell'economia: guai se il controllo venisse fatto nel modo con cui viene fatto attualmente da parte della Corte dei conti!

Vì è un solo punto che effettivamente non mi sembra chiaro: l'esclusione della Cassa per il Mezzogiorno come è stabilito dall'articolo 14 di questa legge. Comunque, per non sollevare ulteriori questioni la cui discussione ci porterebbe molto lontano, sicché per questa legislatura finiremmo col non approvare questa legge, gradirei conoscere gli emendamenti del Governo. Se essi sono di natura tale per cui il Senato entro martedì li possa approvare, penso che possiamo dare il nostro parere favorevole con tutte le riserve — che condivido — espresse dal nostro Presidente.

MAROTTA, *Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali*. Innanzi tutto vorrei tranquillizzare l'onorevole Chiaramello circa i propositi del Governo. Gli emendamenti che ho l'onore di sottoporre all'esame della Commissione sono stati dettati da considerazioni obiettivamente fondate, anche perché, dopo intervenuta l'approvazione da parte del Senato del testo al nostro esame, sono state fatte, da ambienti particolarmente autorevoli in questa materia, obiezioni tali da far sorgere questo desiderio di migliorare il disegno di legge in modo da evitare ogni eventuale discussione nella sua applicazione.

A conferma di quanto dico, circa la infondatezza delle preoccupazioni dell'onorevole Chiaramello, desidero aggiungere che, consapevoli come siamo della ristrettezza del tempo a nostra disposizione per apportare le modifiche proposte, abbiamo pregato gli uffici della Camera di predisporre già il testo del messaggio, nella speranza che la Commissione voglia aderire alle nostre proposte e approvare gli emendamenti che presenteremo. E in mio possesso la bozza del messaggio per il Senato che l'onorevole Chiaramello può prendere in visione, se lo desidera. Questo dimostra, ripeto, il desiderio di giungere all'approvazione del provvedimento in tempo utile.

Per comprendere la portata degli emendamenti che il Governo propone, desidero ricordare quello che è stato già esposto dal Presidente della Commissione circa le modifiche apportate dal Senato al primitivo disegno di legge governativo. Sostanzialmente, mentre nel testo governativo si prevedeva questo controllo anche per quegli enti ai quali lo Stato partecipava con apporti in patrimonio o con garanzia finanziaria, il Senato ritenne che questi apporti in patrimonio o questa garanzia finanziaria non si potesse considerare contribuzione ordinaria ed escluse questi enti dal controllo medesimo.

Quando il disegno di legge passò dalla Commissione all'aula, da parte dell'onorevole Pesenti fu proposto un emendamento secondo il quale il controllo veniva ripreso anche nei confronti di questi enti che non avevano un contributo periodico, ma che avevano un apporto iniziale in patrimonio.

È indiscutibile la fondatezza della preoccupazione di coloro i quali sostengono questa tesi, perché noi sappiamo benissimo che gli interventi più cospicui da parte dello Stato si effettuano particolarmente con apporti di capitale. E se noi escludiamo questi enti dal controllo, evidentemente si ha una situazione assurda, per cui un piccolo ente che riceve una esigua contribuzione annuale di alcuni milioni viene controllato, mentre viene invece escluso dal controllo, ad esempio, tutto il complesso dell'I.R.I. attraverso il quale si amministrano miliardi.

D'altro canto, però, la preoccupazione a cui accennava l'onorevole Pieraccini circa la necessità di non appesantire tali gestioni che hanno carattere più industriale che non pubblicistico, rende perplessi circa l'opportunità di adoperare questi metodi anche nel controllo di questi enti.

In quella sede, non ritenendo il Senato di poter tornare al testo originario governativo, si pensò di superare le difficoltà introducendo l'articolo 12 nella formulazione che oggi viene presentata all'esame della Commissione, cioè si disse che « alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione degli enti pubblici di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutivo del Ministero delle partecipazioni statali, ha facoltà di assistere un magistrato della Corte dei conti per l'acquisizione degli elementi necessari all'esercizio del controllo ». Il testo così concepito, però, poteva andar bene quando questo controllo fosse stato dipendente da altri articoli, ma poiché esso era stato invece escluso, significherebbe acquisire elementi che poi non sa-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 MARZO 1958

rebbero evidentemente utilizzabili. Infine il riferimento esclusivamente agli enti di cui all'articolo 3 della legge istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali significa riferirsi agli enti di gestione configurati in quell'articolo e poiché si tratta di una materia ancora fluida per cui è difficile definire come siano e quali siano questi enti di gestione, c'è il pericolo che la norma, così come il Senato l'ha approvata, sia resa inefficace.

E allora, per garantire un controllo severo, ma al tempo stesso agile, il quale non costituisca una remora all'attività di questi enti, noi crediamo di ribadire il principio che il magistrato della Corte dei conti partecipi a queste sedute, che tale partecipazione debba avvenire in questi enti nella cui gestione l'amministrazione dello Stato o un'azienda autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in capitale o servizio o beni, ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria, ma non ci riferiamo all'articolo 3 della legge istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali, preferendo piuttosto sancire che tale controllo venga effettuato, anziché con le modalità previste dagli articoli 5 e 6 della presente legge, mediante la partecipazione di un magistrato della Corte dei conti, il quale assista alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione.

Sostanzialmente noi veniamo con ciò ad eliminare la facoltà e a stabilire l'obbligo; noi diciamo cioè che questo magistrato non deve prendere parte a quelle sedute per acquisire elementi, ma per esercitare un controllo. Di conseguenza, il testo che noi proponiamo dell'articolo 12 è il seguente: « Il controllo previsto dall'articolo 100 della Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici ai quali l'amministrazione dello Stato o un'azienda autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in capitale o servizi o beni, ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria, è esercitato, anziché nei modi previsti dagli articoli 5 e 6, da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal presidente della corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione ».

È sottinteso che questo magistrato riferirà naturalmente alla Corte dei conti e che la Corte dei conti farà la sua relazione al Parlamento anche nei riguardi di questi enti. Noi pertanto non intendiamo attenuare questo controllo, ma renderlo anzi più sicuro. Naturalmente l'introduzione di questo articolo nella nuova formulazione che vi ho letto impone delle piccole modificazioni agli articoli precedenti. Con l'articolo 3, terzo comma, saranno sop-

presse le parole « od un ente al patrimonio del quale lo Stato partecipi in misura superiore al 50 per cento », all'articolo 5 le parole « di enti sottoposti alla disciplina della presente legge » saranno sostituite con le altre: « degli enti destinatari delle contribuzioni di cui all'articolo 2 della presente legge »; infine, all'articolo 6, le parole « sottoposti alla disciplina della presente legge », saranno sostituite con la parola « controllati ».

Noi tendiamo insomma in tal modo, con la presenza di un magistrato della Corte dei conti, a rendere più agile e più agevole questo controllo, giacché è evidente che questi enti non debbono venir inceppati nella loro azione di istituto, come accadrebbe se essi fossero tenuti ad una continua presentazione di documenti. Noi abbiamo d'altronde al riguardo anche l'esempio di alcune esperienze positive. Si tratta, insomma, di non bloccare l'attività di questi enti.

GEREMIA. Osservando come il termine « enti » non sia accompagnato da alcuna attribuzione che specifichi l'estensione di questo disegno di legge e poiché, per converso, all'articolo 13 è specificata una serie di esclusioni, mi pare che il provvedimento di legge non delimiti ancora chiaramente quello che sarà il controllo della Corte dei conti, ossia: quella che sarà la sfera di estensione di questo controllo. Intanto l'articolo 13 esclude gli enti autarchici territoriali e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza regolate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972: ma gli enti di assistenza previdenziale sono compresi o no?

MAROTTA, *Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali*. Sono evidentemente compresi, giacché riscuotono contributi in base all'articolo 2 di questa legge, ovvero perché lo Stato partecipa con apporto di capitale al loro patrimonio.

GEREMIA. Qui è detto però all'alinea a) dell'articolo 2 « una pubblica amministrazione o un'azienda autonoma statale »; si prevede cioè il finanziamento diretto o indiretto. Occorre quindi a mio parere una determinazione, giacché, a mio parere, queste inclusioni ed esclusioni non sono così chiare da fare con sicurezza comprendere tutti gli enti che sono controllabili. L'articolo 12 contempla delle esclusioni chiaramente specificate e quindi gli enti assistenziali non sono esclusi, però, a mio parere, non sono neppure chiaramente inclusi.

L'alinea a) dell'articolo 2 non comprende evidentemente gli enti assistenziali, ma l'alinea b) parla poi subito dopo di imposte, tasse e contributi: ora, di fronte a devoluzioni di

questo genere, siamo ben sicuri che si tratti anche di contributi assistenziali?

MAROTTA, *Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali*. Posso rassicurarla, onorevole Geremia, che noi abbiamo inteso di comprendere e che il Senato con noi ha inteso di comprendere anche i contributi previdenziali. Ché se poi questi enti non riscuotessero dei contributi e vivessero d'un proprio patrimonio, rientrerebbero allora nel disposto dell'articolo 12.

GEREMIA. Vuol dire allora che per me fanno testo le dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario.

MAROTTA, *Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali*. Dichiarazioni che sono lieto di riconfermarle: si è discusso di ciò anche con autorevoli rappresentanti della Corte dei conti.

VALSECCHI. Vorrei osservare che in sostanza il non aver creduto di definire gli enti sia stato voluto proprio per dare una maggiore ampiezza al controllo, e mi pare che le obiezioni dell'onorevole Geremia possano essere superate proprio da un'attenta lettura del testo della legge e delle relazioni del senatore Trabucchi presso l'altro ramo del Parlamento nonché dalla relazione del nostro onorevole Presidente, che ci ha, or ora, illustrato in modo veramente egregio questo provvedimento di legge.

PRESIDENTE. All'alinea b) è detto: « le imposte, tasse e contributi che con carattere di continuità gli enti siano autorizzati ad imporre o che siano comunque ad essi devoluti ». Desidererei sapere se si intende disciplinare ciò che va sotto il nome di sovracontribuzione. Cioè, si intendono disciplinare, per esempio, le camere di commercio e gli enti provinciali del turismo?

MERIZZI. Anche la Cassa per gli avvocati e la Cassa per i notai?

MAROTTA, *Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali*. Ritengo di sì. Credo però sia saggio richiamarsi a quanto ha detto il nostro Presidente: in questa materia quello che più servirà, non è tanto la discussione che abbiamo svolto o che possiamo svolgere, ma l'esperienza che si andrà creando. Perciò è necessario mettere in moto la legge, se rileveremo delle disfunzioni, potremo intervenire, ma se pensiamo di rendere la legge perfetta, può darsi che la miglioriamo, comunque non avremo la certezza di avere fatto uno strumento perfetto in questa materia.

PRESIDENTE. Ho sollevato la questione delle Camere di commercio, perché vi è anche un'altra eccezione. Quando si dice Camere

di commercio, è vero che si nomina un ente locale, ma è un ente locale che copre tutto il territorio dello Stato; quindi è una gestione che ha carattere identicamente ripetuto in tutte le provincie d'Italia. E questo lo spirito della legge?

MAROTTA, *Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali*. Nella relazione del senatore Trabucchi era citato il caso delle Casse mutue di contadini (che sono 8 mila in tutta Italia) ognuna delle quali — isolatamente — riscuote dei contributi. Quegli enti, essendo a carattere squisitamente locale, si escludono. Vi è poi una federazione nazionale delle Casse mutue: su questa si esercita il controllo della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Insisto nel dire che è difficile interpretare il testo dell'articolo 100 che ha introdotto la qualifica di contribuzione finanziaria; quindi il Senato era stato coerente quando aveva tolto quella parte a cui ho già accennato. Adesso, con questo articolo facciamo rientrare quegli enti.

VALSECCHI. Come ha ben detto il nostro Presidente, ragioni di perplessità nascono dalla stessa dizione dell'articolo 100 della Costituzione, per cui — a mio avviso — dovremo cominciare a fare una legge costituzionale o di interpretazione costituzionale di questo articolo.

Siccome ciò non è possibile, in questo momento, dobbiamo prendere di quell'articolo ciò che il buon senso ci suggerisce. Il dettato costituzionale parla di contribuzioni in via ordinaria. Il testo della legge in esame ha cercato di definire che cosa si intende per contribuzione ordinaria. Dall'esame dell'articolo 2, quali sono gli enti che hanno una contribuzione ordinaria, ai sensi dello stesso articolo? Le indagini ci rivelano che sono moltissimi; fra questi ve ne sono alcuni, come le mutue, che per forza di cose dovrebbero essere soggetti a questo controllo, e vi sono i comuni e le provincie che incassano contributi e tasse. Ci accorgiamo a questo punto che il campo di intervento della Corte dei conti è talmente esteso che se la Corte dei conti dovesse controllare tutti i bilanci inerenti a queste varie gestioni, dovremmo creare un esercito di controllori, senza arrivare ad alcun risultato.

Il nostro buon senso ci deve portare sul terreno pratico e dire quello che possiamo fare. Da qui nasce la prima scelta: escludiamo certi enti e ne comprendiamo altri. Quando si è trattato di dire quali enti dovevano essere compresi, il Senato è andato di diverso avviso da quello del Governo. Noi oggi modifichiamo il testo del Senato nel senso di re-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 MARZO 1958

cuperare al controllo una parte degli enti che, secondo il testo senatoriale, non sarebbero stati soggetti al controllo medesimo.

L'esperienza ci dirà se abbiamo messo in moto un tipo di controllo che è idoneo ad uno Stato moderno. Da questo potremo desumere norme per l'avvenire. Noi facciamo un serio sforzo per dare attuazione ad una norma che è già incerta nella sua dizione originaria. Adesso, almeno, i grossi enti previdenziali verranno sottoposti a controllo.

GEREMIA. L'osservazione fatta dal nostro Presidente è giusta. Per esempio le Camere di commercio sono enti che hanno un'organizzazione locale, ma una forma di assistenza che è generale.

MAROTTA. *Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali.* Per l'esempio che ho citato poco fa, non v'è dubbio alcuno circa la interpretazione. Per quanto riguarda la sostanza, se noi aggiungiamo tutti questi enti comunali di interesse squisitamente locale, che raggiungono la cifra complessiva di 15 mila, può darsi che ne sfugga qualche centinaio e fra questi ve ne siano di grossi che amministrano dei miliardi.

GEREMIA. Noi facciamo un ragionamento di opportunità che potrà fare anche il Presidente della Corte dei conti quando determinerà gli enti sottoposti al suo controllo.

VALSECCHI. Ma sarà il Presidente della Repubblica che determinerà quali sono questi enti.

ANGELINO PAOLO Il voler elencare noi questi enti sarebbe errato, giacché l'articolo 3 dice: « con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro competente ». Si sfugge così in tal modo a quel pericolo — di cui prima si parlava — di sottoporre a controllo anche le mutue dei contadini, degli artigiani, degli esercenti, ecc., per concentrare invece il controllo stesso in sede nazionale. S'intende quindi che il Governo dovrà interpretare la legge nel senso che siano sottoposti ad un severo controllo quegli enti che lo meritano e per l'entità degli interventi dello Stato e per la conseguente entità delle loro gestioni.

PRESIDENTE. Quale relatore, io rinunzio a replicare, giacché quello che dovrei dire è ciò che ho già detto a conclusione della mia relazione, che cioè l'approvazione di questo disegno di legge non significa tanto un mettere il suggello alla questione, quanto l'esercitare un atto di fede. Tutto quanto mettiamo in moto qui è soltanto perché si esca dalla fase preparatoria e si entri in quella esecutoria.

Noi lasciamo certamente una pesante eredità alle future legislature, non oso dire alla prossima, giacché prima che questo controllo prenda delle forme soddisfacenti, troppo tempo dovrà passare.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura degli articoli 1 e 2 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

« In attuazione dell'articolo 100, comma secondo, della Costituzione, al fine di sottoporre all'esame del Parlamento le gestioni finanziarie degli Enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, la partecipazione della Corte dei conti al controllo sugli enti stessi è regolata dalle disposizioni della presente legge ».

(È approvato).

ART. 2.

« Devono essere considerate contribuzioni ordinarie:

a) i contributi che, con qualsiasi denominazione, una pubblica Amministrazione o una azienda autonoma statale abbia assunto a proprio carico, con carattere di periodicità, per la gestione finanziaria di un ente, o che da oltre un biennio siano iscritti nel suo bilancio;

b) le imposte, tasse e contributi che con carattere di continuità gli enti siano autorizzati ad imporre o che siano comunque ad essi devoluti ».

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 3.

« Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro del tesoro e col Ministro competente, gli enti per i quali sussistono le condizioni di cui all'articolo 2 sono dichiarati sottoposti al controllo previsto dalla presente legge. Il decreto è comunicato per estratto ai singoli enti interessati ».

Dal controllo sono esclusi gli enti d'interesse esclusivamente locale e quelli per i quali la contribuzione dello Stato sia di particolare tenuità, in relazione alla natura dell'ente ed alla sua consistenza patrimoniale e finanziaria, nonché gli enti ai quali la contribuzione dello Stato sia stata concessa in applicazione di provvedimenti legislativi di carattere generale.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 MARZO 1958

Qualora un ente sottoposto al controllo od un ente al patrimonio del quale lo Stato partecipa in misura superiore al 50 per cento, contribuisca nelle forme dell'articolo 2 ad altro ente, è tenuto a darne notizia alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministro competente, per l'eventuale applicazione della presente legge all'ente che fruisce della contribuzione, tenuto conto dell'ammontare di questa e della particolare natura ed attività dell'ente.

Quando siano venute meno le condizioni di cui all'articolo 2, è dichiarata cessata, con le modalità stabilite dal primo comma del presente articolo, la sottoposizione degli enti alla disciplina della presente legge».

A questo articolo, come i colleghi sanno, il Governo ha presentato un emendamento soppressivo al terzo comma delle parole: « od un ente al patrimonio del quale lo Stato partecipi in misura superiore al 50 per cento ».

Pongo in votazione il mantenimento delle suddette parole.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3, così modificato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4, al quale non è stato presentato alcun emendamento:

« Gli enti sottoposti alla disciplina della presente legge debbono far pervenire alla Corte dei conti i conti consuntivi ed i bilanci di esercizio col relativo conto dei profitti e delle perdite corredati dalle relazioni dei rispettivi organi amministrativi e di revisione, non oltre 15 giorni dalla loro approvazione e, in ogni caso, non oltre sei mesi e 15 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario al quale si riferiscono.

Egualemente sono trasmesse alla Corte dei conti le relazioni degli organi di revisione che vengano presentate in corso di esercizio ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

« I rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato o delle Aziende statali o degli enti pubblici che facciano parte, in quanto tali, dei collegi sindacali o di revisione di enti sottoposti alla disciplina della presente legge, sono tenuti a fornire alla Corte dei conti, su richiesta della medesima, ogni informazione e notizia che essi abbiano facoltà di otte-

nere, a norma delle leggi o degli statuti, per effetto della loro appartenenza a detti organi sindacali o di revisione ».

A questo articolo il Governo propone un emendamento sostitutivo delle parole: « di enti sottoposti alla disciplina della presente legge », con le parole: « degli enti destinatari delle contribuzioni di cui all'articolo 2 della presente legge ».

Pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 modificato con il suddetto emendamento.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6.

« Qualora la Corte dei conti ritenga insufficienti, ai fini del controllo, gli elementi ad essa pervenuti in base alle disposizioni degli articoli 4 e 5, può chiedere agli enti sottoposti alla disciplina della presente legge ed ai Ministeri competenti informazioni, notizie, atti e documenti concernenti le gestioni finanziarie ».

A questo articolo il Governo propone un emendamento sostitutivo delle parole: « sottoposti alla disciplina della presente legge », con la parola: « controllati ».

Pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 modificato con il suddetto emendamento.

(È approvato).

Passiamo all'esame degli articoli dal 7 all'11 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 7.

« Non oltre i sei mesi successivi alla presentazione dei documenti di cui al primo comma dell'articolo 4, la Corte dei conti comunica alla Presidenza del Senato della Repubblica e alla Presidenza della Camera dei deputati i documenti stessi e riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria ».

(È approvato).

ART. 8.

« La Corte dei conti, oltre a riferire annualmente al Parlamento, formula, in qualsiasi altro momento, se accerti irregolarità nella ge-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 MARZO 1958

stione di un ente e, comunque, quando lo ritenga opportuno, i suoi rivehi al Ministro del tesoro ed al Ministro competente».

(*È approvato*).

ART. 9.

« Ai fini dell'adempimento, da parte della Corte dei conti, dei compiti di cui alla presente legge, è istituita una speciale Sezione in seno alla Corte stessa ».

(*È approvato*).

ART. 10.

« Al rendiconto generale dello Stato deve essere allegato un elenco completo degli enti sottoposti alla disciplina della presente legge ».

(*È approvato*).

ART. 11.

I regi decreti 9 aprile 1939, n. 720, e 30 marzo 1942, n. 442, non si applicano agli enti soggetti alla disciplina della presente legge.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 12

« Alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione degli Enti pubblici di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutivo del Ministero delle partecipazioni statali, ha facoltà di assistere un magistrato della Corte dei conti per l'acquisizione degli elementi necessari all'esercizio del controllo ».

A questo articolo il Governo propone il seguente altro sostitutivo.

« Il controllo previsto dall'articolo 100 della Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici ai quali l'amministrazione dello Stato o un'azienda autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria è esercitato, anziché nei modi previsti dagli articoli 5 e 6, da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione ».

Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo proposto dal Governo.

(*È approvato*).

Passiamo ai successivi articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 13.

« Le disposizioni della presente legge non si applicano alle Regioni, alle Province, ai Comuni, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza regolate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, ed agli Istituti di credito sottoposti a vigilanza dell'Ispettorato del credito ».

(*È approvato*).

ART. 14.

« Nulla è innovato a quanto dispone l'articolo 21 della legge 10 agosto 1950, n. 646, sull'istituzione della Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale ».

(*È approvato*).

ART. 15.

« Per gli enti sottoposti alla disciplina della presente legge, gli organi competenti provvederanno, entro sei mesi dalla comunicazione del decreto previsto dal primo comma del precedente articolo 3, a modificare le norme concernenti la composizione dei collegi sindacali o degli organi di revisione escludendone i rappresentanti della Corte dei conti la cui partecipazione sia prevista in esecuzione delle norme di cui ai regi decreti 9 aprile 1939, n. 720 e 30 marzo 1942, n. 442 ».

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge.

« Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 MARZO 1958

a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria »
(Approvato dal Senato) (3574):

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	33
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Andò, Angelino Paolo, Arcani, Belotti, Berloff, Berzanti, Bigi, Bima, Cavallaro Nicola, De Martino Francesco, Facchin, Ferreri Pietro, Gennai Tonietti Erisia, Geremia, Ghislandi, Guariento, Guggenberg, Longoni, Mantovani, Martinelli, Merizzi, Nicoletto,

Pieraccini, Priore, Raffaelli, Romano, Ronza, Roselli, Schiratti, Scoca, Turnaturi, Valsecchi, Vicentini e Walter.

È in congedo:

Marzotto.

La seduta termina alle 19,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI